

Ambito Territoriale

Capofila Santa Maria Capua Vetere



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

e articolo 53 (art. 10, comma 2 lett. e) punto 2) L.R. 11 /2007

Regolamento modificato da ultimo dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 09.03.2018

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per la definizione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati dall'Ambito C8.

ART. 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni (*Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013*), sia tenuto in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE (*cfr* art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013);
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Per la determinazione della tariffa di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione dei servizi socio-sanitari integrati, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Tariffa Utenza} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa min}) + \text{tariffa minima}$$

Ai fini della suddetta formula, si intende per:

- *Tariffa utenza*: costo della retta a carico dell'utenza;
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o compartecipa con una tariffa minima; tale valore è pari al reddito minimo vitale, incrementato del 15%;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa; tale valore è pari al 300% del reddito minimo vitale;
- *Tariffa max* ossia tariffa massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio pari al 100% del costo totale;
- *Tariffa min* ossia tariffa minima di compartecipazione: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento.

Il Coordinamento Istituzionale, nel rispetto della normativa, provvede annualmente a determinare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento a ciascun singolo servizio per il quale è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'eventuale quota minima.

Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Per i servizi socio-ricreativi, su decisione del Coordinamento istituzionale, è possibile individuare una quota di compartecipazione a carico del beneficiario anche con ISEE pari a zero.

ART. 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Ambito per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti l'attestazione ISEE, l'Ambito provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

ART. 5 - ACCERTAMENTO "ESTRANEITÀ"

Il DPCM 159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:

a) lo stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e del DPCM n. 159/2013);

b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) del DPCM n. 159/2013);

c) l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013)

L'utente deve presentare formale domanda di accertamento estraneità all'Ufficio Servizi Sociali, allegando ogni utile documentazione a comprova.

L'Ufficio Servizi Sociali svolge adeguata istruttoria avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Anagrafe (es. per attestazione irreperibilità, di matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro genitore, di presenza di altri figli con persona diversa dall'altro genitore, ecc.), della Polizia Municipale (es. per verificare l'irreperibilità o la non convivenza nel domicilio del nucleo, ecc.) e di ogni altro soggetto utile a tal fine. Può accedere inoltre alle banche dati di Agenzia dell'Entrate, INPS, ISEE, Ufficio Registro trascrizioni di atti, ecc.

A tal fine si possono considerare rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (es. di separazione/divorzio, di limitazione/sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale, ecc.);
- presenza di una querela di parte ai sensi del Codice Penale (es. per assenza di
- mantenimento da parte del genitore verso il figlio o per abbandono del coniuge, ecc);
- presenza di condanna per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi;
- presa in carico al servizio specialistico come situazione di grave fragilità e disagio personale.

Tali condizioni devono essere sempre associate alla totale estraneità economica.

Al termine dell'indagine sociale l'Ufficio Servizi Sociali redige apposita relazione e produce, entro 60 giorni dalla domanda, l'attestazione da parte del Dirigente competente con cui si dichiara:

a) il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero

c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

La suddetta attestazione scadrà il 15 gennaio con la stessa validità dell'attestazione ISEE per la quale essa viene richiesta.

L'attestazione di estraneità non preclude gli obblighi dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 c.c.

Per i Comuni dell'Ambito che non hanno il servizio sociale provvede il servizio sociale professionale dell'Ambito anche se affidato all'esterno.

ART. 6 - ISEE CORRENTE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

L'ISEE corrente, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, ha effetto sulla nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova DSU.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLE AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 8 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

ART. 10 - ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

ART. 11- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.

ART. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.

Allegato 1 - Definizioni (art. 1 DPCM 159/2013)

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10, come modificata dal Decreto n. 146 del 1/06/2016;
- o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.